



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE FORESTAZIONE. USI CIVICI

Responsabile di settore: PIERONI SANDRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6354 del 24-12-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 10556 - Data adozione: 18/10/2016

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana - Modifica Allegato A) al decreto dirigenziale 9970 del 4/10/2016 di approvazione del bando sottomisura 8.6 - annualità 2016

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/10/2016

Numero interno di proposta: 2016AD012677

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Richiamata la propria deliberazione n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana prende atto del testo della versione 1 del PSR approvato dalla Commissione europea;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 629 del 27/06/2016 con la quale sono state approvate le modifiche al PSR 2014-2020 notificate alla UE;

Preso atto della notifica alla UE, prot. ARES(2016)3147518 del 1 luglio 2016 delle suddette modifiche al PSR 2014-2020;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del con 3.8.2016 C(2016) 5174 final che approva le modifiche del PSR della Regione Toscana di cui ai punti precedenti;

Richiamata la propria deliberazione n. 848 del 6 settembre 2016 con la quale la Regione Toscana prende atto della versione 2.1 del PSR approvato dalla Commissione europea;

Vista in particolare la sottomisura 8.6 “Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste”, di cui all’art. 26 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Visto l’Ordine di servizio numero 47 del 12 luglio 2016 Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” con oggetto “Competenze Programma di sviluppo rurale 2014/2020. DGR 501/2016”

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 518 del 30/05/2016 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” ed in particolare l’Allegato A, che costituisce parte integrante dell’atto, in cui sono definite le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento fra cui è inclusa la misura 8;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento”;

Vista la propria deliberazione n. 573 del 21/06/2016 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR - Programma di

Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione del documento “Disposizioni finanziarie comuni” e aggiornamento indirizzi per la riprogrammazione finanziaria;

Vista la precedente Delibera n. 861 del 06-09-2016 “Reg. (UE) n.1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 8.6 Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste – annualità 2016 - e per l'attivazione del regime di aiuti ai sensi del reg. (UE) 702/2014”;

Visto l’Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 24/08/2016 ai sensi dell’art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime SA.46260 (2016/XA) - Sottomisura 8.6 “Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste”;

Visto il Decreto n. 9970 del 4/10/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020. Approvazione bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.6 - Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste - annualità 2016;

Visto l’Allegato A) al sopra citato Decreto n. 9970/2016, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che per puro errore materiale nell’Allegato A) al Decreto n. 9970/2016 sono presenti alcune imprecisioni che è necessario correggere;

Ritenuto quindi necessario apportare all’Allegato A) al Decreto n. 9970/2016 le seguenti modifiche:

- I. l’ Appendice I “Riferimenti documentali sottomisura 8.6” dell’Indice è così sostituita:
“Appendice I – Riferimenti documentali sottomisura 8.6
Consultabili e scaricabili alla pagina della sottomisura 8.6 all’indirizzo:
<http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/bandi>
I.A - Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva
I.B - Specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (estratto Allegato A della L.R. 39/00)”;

- II. la lettera b) “*Diradamenti*” dell’intervento B.1) del paragrafo 3.1 “*Interventi finanziabili*” è così sostituita:

“b) Diradamenti

Gli interventi di diradamento nei cedui sono ammissibili solo nei seguenti nei cedui semplici di leccio e faggio purchè di età non superiore a 40 anni, al solo fine di recuperare il trattamento a sterzo e solo se sussistono condizioni selvicolturali (compresa l’esistenza di almeno due classi cronologiche in buono stato vegetativo) e condizioni stazionali idonee.

Nel caso di diradamenti in fustaia devono essere favorite prioritariamente le piante di latifoglie autoctone (vedi allegato A alla L.R. 39/00 ad esclusione della robinia)”

III. il terzo capoverso della lettera e) “*Miglioramento di castagneti da legno*” dell’intervento B.3) del paragrafo 3.1 “*Interventi finanziabili*” è così sostituito:

“Ai fini dell’ammissibilità del primo diradamento devono verificarsi i seguenti requisiti:

- i popolamenti sono in buone condizioni fitosanitarie;
- sussistono condizioni stazionali idonee e i popolamenti interessati sono esenti da cipollatura;
- età minima di 8-12 anni in funzione dell’altezza dominante;
- altezza dominante non inferiore a 10 metri;
- densità del soprassuolo, numero di ceppaie non inferiore a 900 ad ettaro”;

IV. I primi tre capoversi del paragrafo 3.2.2 “*Cantierabilità degli investimenti*” sono così sostituiti:

“Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato:

a) **per i soggetti privati**, il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto;

b) **per soggetti di diritto pubblico**, il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata”;

V. Il punto 1) del paragrafo 3.2.5 “*Limitazioni collegate agli investimenti*” è così sostituito:

“1. per gli interventi di cui ai punti B.1), B.2) e B.3) del precedente paragrafo “Interventi finanziabili” della presente sottomisura, i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato (compreso l’autoconsumo)”;

Accertata la conformità delle modifiche apportate con l’Aiuto di Stato SA.46260 (2016/XA) ;

Considerato che le modifiche previste non incidono sugli aspetti finanziari e quindi si conferma quant’altro indicato nella narrativa del Decreto n. 9970 del 4/10/2016 in merito;

DECRETA

1) Di apportare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti modifiche all’allegato A) al Decreto n. 9970 del 4/10/2016 “Reg. (UE) 1305/2013, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

I. l’ Appendice I “Riferimenti documentali sottomisura 8.6” dell’Indice è così sostituita:

“Appendice I – Riferimenti documentali sottomisura 8.6

Consultabili e scaricabili alla pagina della sottomisura 8.6 all’indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/bandi>

I.A - Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva

I.B - Specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (estratto Allegato A della L.R. 39/00)”;

II. la lettera b) “*Diradamenti*” dell’intervento B.1) del paragrafo 3.1 “*Interventi finanziabili*” è così sostituita:

“b) *Diradamenti*

Gli interventi di diradamento nei cedui sono ammissibili solo nei seguenti nei cedui semplici di leccio e faggio purchè di età non superiore a 40 anni, al solo fine di recuperare il trattamento a sterzo e solo se sussistono condizioni selvicolturali (compresa l’esistenza di almeno due classi cronologiche in buono stato vegetativo) e condizioni stazionali idonee.

Nel caso di diradamenti in fustaia devono essere favorite prioritariamente le piante di latifoglie autoctone (vedi allegato A alla L.R. 39/00 ad esclusione della robinia)”;

III. il terzo capoverso della lettera e) “*Miglioramento di castagneti da legno*” dell’intervento B.3) del paragrafo 3.1 “*Interventi finanziabili*” è così sostituito:

“Ai fini dell’ammissibilità del primo diradamento devono verificarsi i seguenti requisiti:

- i popolamenti sono in buone condizioni fitosanitarie;
- sussistono condizioni stazionali idonee e i popolamenti interessati sono esenti da cipollatura;
- età minima di 8-12 anni in funzione dell’altezza dominante;
- altezza dominante non inferiore a 10 metri;
- densità del soprassuolo, numero di ceppaie non inferiore a 900 ad ettaro”;

IV. I primi tre capoversi del paragrafo 3.2.2 “*Cantierabilità degli investimenti*” sono così sostituiti:

“Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato:

a) **per i soggetti privati**, il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto;

b) **per soggetti di diritto pubblico**, il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata”;

V. Il punto 1) del paragrafo 3.2.5 “*Limitazioni collegate agli investimenti*” è così sostituito:

“1. per gli interventi di cui ai punti B.1), B.2) e B.3) del precedente paragrafo “Interventi finanziabili” della presente sottomisura, i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato (compreso

l'autoconsumo)";

- 2) Di confermare quant'altro previsto dall'allegato A) al Decreto n. 9970/2016 "Reg. (UE) 1305/2013;
- 3) Di dare mandato ad ARTEA di apportare le eventuali necessarie correzioni alla pertinente modulistica.

IL DIRIGENTE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Positivo

CERTIFICAZIONE